DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI LEGISLATIVI, DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 26-bis

Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane"

Versione in vigore dal 1 marzo 2020, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162
Capo	II — Disposizioni urgenti in materia finanziaria, di organizzazione di pubbliche amministrazioni e magistrature
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-proroga-di-termini-legislativi-di/art-26-bis-modifica-all-articolo-2-del-decreto-legislativo-31-marzo-1998-n-143/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it